

COMUNE DI SALIZZOLE

STATUTO

Testo approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 12/5/1994, coordinato con le modifiche approvate con deliberazione di **C.C. n. 41 del 22/07/2009**

TITOLO I

Principi fondamentali

ART. 1

La Comunità locale, autonoma nell'ambito dell'ordinamento della Repubblica e secondo lo Statuto, è costituita dalle popolazioni che vivono ed operano nei luoghi storicamente e geograficamente denominati Salizzole, Bionde, Engazzà, Valmorsel ed è rappresentata dal Comune di Salizzole quale ente che ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

ART. 2

Il Comune conforma la propria azione amministrativa a criteri di imparzialità, trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e pubblicità secondo i principi generali dell'ordinamento della Repubblica.

ART. 3

Il Comune si prefigge con la propria attività amministrativa, in particolare, i seguenti obiettivi:

- la salvaguardia del territorio e dell'ambiente;
- il progresso sociale ed economico secondo i principi dell'eguaglianza, socialità, solidarietà e pari opportunità;
- la tutela dei diritti del cittadino anche attraverso un'adeguata informazione per assicurare l'estensione dell'accesso ai servizi pubblici;
- il godimento diffuso dei servizi sociali;
- l'avanzamento della cultura anche quale mezzo per l'educazione alla civile convivenza quale condizione fondamentale della comunità locale;
- la tutela ed il rilancio delle tradizioni locali;
- conseguire il miglioramento della qualità della vita.

ART. 4

Il Comune assume quali metodi della propria azione amministrativa:

- la programmazione, definendo mediante piani gli interventi generali e/o settoriali e destinando, secondo criteri di priorità, alla realizzazione di essi le risorse disponibili;
- il coordinamento, raccordando i propri piani con gli strumenti programmatici degli altri enti locali, soprattutto contermini, nonché della Regione e della Provincia;
- la collaborazione, utilizzando la disponibilità di tutti gli enti pubblici e privati, l'attività dei quali interessa la comunità locale;
- la partecipazione, valorizzando gli apporti propositivi, attuativi ed anche operativi dei cittadini singoli ed associati, dei gruppi sociali e delle organizzazioni di volontariato, nonché promuovendo la costituzione di istituti di rappresentatività locale;
- l'informazione, favorendo la conoscenza, con i mezzi ritenuti più idonei ed opportuni, anche ad integrazione delle forme di pubblicità legale, della propria attività e degli atti adottati nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché l'accesso dei cittadini singoli o associati, alle strutture dell'ente;
- il confronto, attivando procedure di corresponsabilizzazione dei cittadini, per mezzo delle organizzazioni di categoria ovvero rappresentative di interessi generali, per il raggiungimento, nell'ambito della normativa di attuazione dell'autonomia finanziaria ed impositiva, degli obiettivi di equità fiscale ed altresì per la definizione delle linee generali della politica comunale delle tariffe e dei corrispettivi per i servizi pubblici;
- la verifica dei risultati, predisponendo strumenti di controllo non soltanto gestionale, che consentono di accertare, soprattutto per quanto riguarda i servizi pubblici, la sussistenza e il perdurare delle condizioni tecnico-economiche e di opportunità sociale che hanno giustificato la concreta modalità prescelta.

ART. 5

Il Comune riconosce e mantiene, quali segni distintivi della propria identificazione lo stemma ed il gonfalone, da tempo adottati secondo le norme vigenti, l'uso dei quali è disciplinato dal regolamento.

TITOLO II

Disposizioni generali

ART. 6

Il Comune attua l'autonomia della Comunità che rappresenta mediante la potestà normativa riconosciutagli dalle leggi della Repubblica.

Sono espressione della suddetta potestà:

- a) lo Statuto, che contiene le norme fondamentali dell'ordinamento locale;
- b) i regolamenti, che nelle materie ad essi demandati dalle leggi o dallo Statuto ovvero in quelle in cui manchi una specifica normazione, disciplinano l'esercizio delle attività amministrative dell'Ente;
- c) gli atti normativi generali da adottarsi in materia tributaria in relazione al nuovo ordinamento della finanza locale.

ART. 7

Il Comune:

- è titolare di funzioni proprie nei diversi settori di attività rientranti nella sua competenza generale secondo le previsioni delle leggi della Repubblica;
- esercita le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e/o dalla Regione in rapporto alle specifiche normative che disciplinano le materie;
- assume, in rapporto alla organizzazione a livello locale delle funzioni amministrative regionali, nell'ambito del proprio territorio, i compiti relativi per i quali sia assicurata adeguata copertura dei conseguenti oneri finanziari ed operativi.

(articolo aggiunto)

TITOLO III

Pari opportunità

ART. 7 BIS

Il Comune, impegnandosi a superare ogni discriminazione tra i sessi, assicura pari opportunità fra uomo e donna ai sensi delle leggi vigenti, in particolare nelle modalità di accesso agli impieghi nell'Ente, nella organizzazione degli uffici e dell'orario di lavoro, nell'attribuzione degli incarichi di responsabilità.

Il Comune promuove inoltre tutte le forme idonee a garantire la presenza di entrambi i sessi negli organismi collegiali dell'Ente, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da questo dipendenti. Qualora ciò non sia in alcun modo possibile, l'organo preposto ne dà atto nel provvedimento di nomina.

TITOLO IV

Istituti di partecipazione

ART. 8

Il Comune assume quale modalità generalizzata per rendere attuale e concreta la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla attività amministrativa dell'Ente, il metodo della consultazione e del convenzionamento.

Il Comune, inoltre, favorisce le iniziative dei cittadini, singoli o associati, tendenti a promuovere la tutela di interessi generali ed è disponibile a prevedere opportuni interventi, anche finanziari, nei confronti di organismi e di associazioni che operano nei settori della cultura, dell'assistenza sociale, dello sport, delle attività ricreative e dello sviluppo dell'economia locale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale adottato ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990.

ART. 9

La consultazione, quale mezzo di partecipazione alla programmazione ed alla

decisione, si attua mediante:

- la convocazione di assemblee pubbliche di cittadini residenti e/o iscritti nelle liste elettorali su iniziativa dell'Amministrazione Comunale o su richiesta di n. 100 elettori residenti, per problemi di carattere generale e per questioni che interessano settori specifici ovvero questioni locali;
- l'indizione di referendum consultivi da parte dell'Amministrazione Comunale ovvero su iniziativa di n. 400 elettori residenti su materie di esclusiva competenza comunale, e in relazione a quesiti, formulati in modo chiaro e sintetico, che ammettano risposta affermativa ovvero negativa con esclusione delle materie relative alla finanza locale, agli strumenti urbanistici e a posizioni coperte da garanzia costituzionale;
- la richiesta, con ogni mezzo, idoneo ed opportuno, scritto o orale, a particolari categorie di cittadini, sia direttamente sia per mezzo di rappresentanti delle relative organizzazioni, di far conoscere il proprio avviso, nell'ambito del procedimento di formazione di atti amministrativi specifici, non rientranti nella materia tributaria e nelle materie per le quali siano previste per legge forme speciali, generalizzate o individualizzate, di interpello ovvero di apporto collaborativo.
- il regolamento stabilisce le procedure e gli effetti delle su indicate forme di consultazioni.

ART. 10

Il convenzionamento, quale mezzo di partecipazione alla gestione, anche coordinata, di attività comunali finalizzate a soddisfare le esigenze della popolazione nel campo delle attività culturali, sportive, ricreative, nonché dell'assistenza sociale, si attua mediante l'affidamento delle relative attività ad organismi associativi di volontariato o di cittadini nonché a cooperative che operano nei relativi settori e che sono riconosciuti idonei secondo i criteri predeterminati in apposito regolamento.

ART. 11

Il Comune valorizza le libere forme associative e favorisce le iniziative anche organizzate, di volontariato e di assunzione diretta dei servizi da parte dei cittadini, prevedendo pure, mediante la costituzione di organismi consultivi di rappresentanza generale, la partecipazione di esse alla attività di programmazione delle attività dell'Ente.

ART. 12

I cittadini, singoli o associati, anche al di fuori delle formalità di intervento nel procedimento amministrativo, quale forma di espressione della partecipazione alle attività generali dell'Ente, possono comunque rivolgere al Sindaco istanza di intervento, richieste di notizie, sollecitazioni di determinazioni, segnalazioni di bisogni. " Sindaco ha l'obbligo di dare risposta ad esse, se di propria competenza, entro 30 giorni, oppure trasmetterle entro 8 giorni all'organo competente il quale dovrà al riguardo provvedere nei tempi e nei modi previsti dal regolamento.

TITOLO V

Difensore civico

ART. 13

E' istituito l'ufficio del difensore civico con i compiti e le competenze previste dalla legge. Alla elezione del difensore civico provvedere il Consiglio Comunale con la maggioranza di 2/3 dei consiglieri assegnati ad esso, dura in carica tre anni e può essere rieletto per una sola volta. Possono essere eletti all'ufficio cittadini elettori del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità a consigliere comunale, di età non inferiore a 40 anni, con adeguata esperienza amministrativa e professionale e che non abbiano ricoperto nel precedente quinquennio cariche amministrative pubbliche a livello locale. Con apposito regolamento saranno disciplinate le modalità e le forme di esercizio della funzione nel rispetto dei principi della legge e dello Statuto anche per quanto riguarda i rapporti di collaborazione con il Consiglio Comunale e la previsione dei mezzi finanziari ed operativi che l'Amministrazione comunale deve mettere a disposizione. Il servizio potrà essere svolto in forma associata con altri Comuni vicini di dimensioni non superiori a 5.000 abitanti. I relativi rapporti saranno regolati al momento della costituzione.

TITOLO VI

Ordinamento Istituzionale

CAPO I

Il Consiglio Comunale

ART. 14

Il Consiglio Comunale, eletto e composto in conformità alle norme di legge ad esso relative, esercita le potestà, le competenze e le funzioni attribuite dall'ordinamento con le modalità ed i procedimenti previsti nell'apposito regolamento di organizzazione. . In questo sono anche disciplinate le modalità per il concreto esercizio del mandato da parte dei consiglieri.

(articolo sostituito)

ART. 15

Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Esse devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Qualora non siano presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

La surroga dei Consiglieri dimissionari deve avvenire, da parte del Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine cronologico risultante dal protocollo dell'Ente.

(articolo aggiunto)

ART. 15 BIS

Oltre che nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio. Qualora si verifichi l'ipotesi di cui al comma precedente, il Sindaco, d'ufficio o su istanza di un qualsiasi consigliere comunale, avvia, entro venti giorni, la procedura di decadenza. A tal fine notifica la contestazione al consigliere interessato, invitandolo a presentare, entro i successivi venti giorni, le proprie giustificazioni. Il Consiglio Comunale, come primo punto nella seduta immediatamente successiva convocata dopo la scadenza dell'ultimo termine, si pronuncia e, nel caso ritenga prive di fondamento le ragioni addotte dal consigliere, ne dichiara la decadenza, procedendo poi alla sua surrogazione.

ART. 16

La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla data di proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:

- convalida degli eletti;
- comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
- discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo.

ART. 17

E' consigliere Anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

ART. 18

Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, garantendo comunque la rappresentatività di tutte le liste presenti in Consiglio, le modalità di designazione del capogruppo anche in rapporto alle eventuali incompatibilità, le forme di coordinamento dei gruppi, pure mediante l'istituzione della conferenza dei Capigruppo, della quale vengono determinati i poteri, l'organizzazione e le competenze. .

ART. 19

Sono istituite, in seno al Consiglio Comunale, Commissioni permanenti in stretta connessione con i settori organici e le aree funzionali di competenza dell'Ente.

Il regolamento fissa il numero delle Commissioni e dei componenti di ciascuna, le modalità di nomina del Presidente, le specifiche competenze di esse, le forme di coordinamento ed eventualmente di attività congiunta fra le medesime, i casi in cui è ammessa la pubblicità delle sedute.

Le Commissioni sono costituite con deliberazioni consiliari, sulla base delle designazioni dei gruppi in modo che sia assicurata in tutte la proporzionalità e la rappresentanza degli stessi.

Le funzioni delle Commissioni sono istruttorie e referenti in ordine alle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale.

ART. 20

Le suddette Commissioni, o alcune di esse, possono essere integrate con la partecipazione di componenti esterni in numero non superiore alla metà dei consiglieri assegnati alla commissione, la cui designazione spetta, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi criteri di proporzionalità, ai gruppi consiliari.

Le funzioni delle commissioni nella composizione allargata sono consultive e propositive.

(articolo integrato)

ART. 21

Possono essere istituite con le medesime modalità di cui all'art. 19 Commissioni speciali, anche temporanee, con riferimento a specifiche materie o competenze.

La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, ove costituite, spetta alle minoranze consiliari.

ART. 22

Una Commissione speciale, la cui composizione deve prevedere la presenza del capigruppo, presiede ai rapporti con la Giunta Comunale e con gli altri Organi dell'Ente, anche per quanto riguarda la ricognizione delle deliberazioni, dei provvedimenti e degli atti adottati nell'ambito delle rispettive competenze, nonché la verifica dello stato di attuazione e di rispetto delle previsioni statutarie; esprime, inoltre, parere obbligatorio sulle proposte relative ad atti normativi dopo aver acquisito le risultanze dell'esame preliminare di esse da parte delle Commissioni competenti.

ART. 23

L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta alla Giunta Comunale ed a ciascun

Consigliere.

Al Consiglio Comunale spettano, oltre alle competenze ad esso riservate dalle leggi della Repubblica, tutte le iniziative e le determinazioni tendenti a rendere effettiva l'attività di indirizzo anche mediante l'approvazione di mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, direttive, nonché l'attività di controllo politico-amministrativo anche sugli atti deliberativi della Giunta Comunale mediante indagini conoscitive, inchieste, verifiche interne in ordine alla economicità della gestione, ovvero discussione di interrogazioni ed interpellanze presentate dai Consiglieri.

Le forme e le modalità di attuazione delle suddette attività sono stabilite dal regolamento.

ART. 24

Il regolamento predetto disciplina, altresì, tutte le restanti modalità di esercizio delle funzioni del Consiglio stabilendo in particolare le condizioni per la validità delle sedute e delle deliberazioni, le eccezioni al principio della pubblicità delle adunanze, le forme di votazione, i casi di astensione dalle sedute e/o dalla votazione, la competenza alla redazione e sottoscrizione del processo verbale delle sedute e delle deliberazioni.

CAPO II

La Giunta Comunale

(articolo sostituito)

ART. 25

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero minimo di quattro e massimo di sei Assessori, fra i quali un Vice Sindaco, nominati dal Sindaco.

Di tale nomina il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

Non possono essere nominati Assessori gli ascendenti e i discendenti, il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Il Sindaco può in qualsiasi momento, revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

(articolo sostituito)

ART. 26

Il Sindaco può nominare, sempre nei limiti di cui all'articolo precedente, fino ad un massimo di due Assessori anche cittadini al di fuori dei componenti del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto. In nessun caso vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Essi hanno diritto, allo stesso modo dei Consiglieri, ad accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte a Consiglio.

ART. 27

La proposta degli indirizzi generali di governo è depositata a cura del Sindaco, presso l'ufficio del Segretario Comunale almeno otto giorni prima della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva alle elezioni.

Ciascun Consigliere può prendere visione ed ottenere copia del documento.

La proposta è illustrata al Consiglio dal Sindaco.

Dopo l'esposizione del Sindaco, viene aperto il dibattito che si conclude con l'approvazione degli indirizzi generali di governo.

ART. 28

La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'Amministrazione del Comune. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo Statuto non attribuiscono al Sindaco, al Segretario o agli uffici.

Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.

ART. 29

La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco il quale ne presiede le riunioni. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire.

Si applicano alla Giunta tutte le disposizioni, dettate dallo Statuto, per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.

Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Il Sindaco

(articolo integrato)

ART. 30

Il Sindaco, eletto con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge, è l'organo preposto al governo del Comune, esercita funzioni di rappresentanza generale di questo, nonché di coordinamento dell'attività degli altri organi dell'Ente, risponde dell'indirizzo politico – amministrativo definito con il documento programmatico e della sua attuazione, sovrintende all'attività ed alla organizzazione degli uffici, ha poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle strutture gestionali ed esecutive, assume gli atti di amministrazione attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di competenza, emette ordinanze ordinarie nelle materie disciplinate da regolamenti e da atti generali.

Al Sindaco, quale ufficiale di governo, spettano le attribuzioni previste dalla legge in relazione ai servizi di competenza statale assegnati al Comune.

Egli, altresì, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti secondo le previsioni di legge. Le modalità e le forme di esercizio delle competenze e delle attribuzioni del Sindaco sono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

Il Sindaco è altresì rappresentante legale del Comune.

La rappresentanza in giudizio spetta al Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale di autorizzazione ad agire od a resistere in giudizio. In tal caso, spetta parimenti al Sindaco conferire la procura alle liti al patrocinatore legale.

ART. 31

Nella deliberazione generale che disciplina le forme di esercizio della attività di Giunta può essere previsto che, nel rispetto del principio della collegialità e della competenza, con provvedimento del Sindaco da comunicarsi al Consiglio Comunale, siano assegnati a singoli Assessori funzioni ordinate per gruppi organici di materie.

(comma sostituito)

ART. 32

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o rimozione del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-sindaco.

Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili e trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.

Le dimissioni del Sindaco vanno presentate per iscritto al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

ART. 33

Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il

Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.

La mozione di sfiducia è presentata presso l'ufficio del Segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

CAPO IV

Il Revisore del Conto

ART. 34

Il Revisore del Conto, eletto nei modi stabiliti dalla legge, svolge le funzioni da questa ad esso assegnate di collaborazione con gli organi del Comune e di vigilanza e controllo sulla gestione amministrativa dell'Ente esercitando al riguardo i poteri ed i diritti riconosciutigli dall'ordinamento.

Esso ha sede presso la Segreteria del Comune ed utilizza per il suo funzionamento il relativo ufficio e ciò anche ai fini della verbalizzazione delle sedute.

ART. 35

Il Revisore può presenziare alle adunanze del Consiglio Comunale per le quali deve ricevere avviso, contenente l'ordine del giorno, con le modalità e le forme previste dal regolamento per i Consiglieri Comunali; esso ha inoltre facoltà e, se invitato, l'obbligo di intervenire alle sedute della Giunta Comunale e delle Commissioni Consiliari.

ART. 36

Il Revisore, oltre ai compiti attribuitigli dalla legge, redige apposita relazione sullo schema di bilancio preventivo predisposto dalla Giunta Comunale per l'approvazione da parte del

Consiglio nonché sulla proposta di deliberazione di assestamento del bilancio medesimo, esprime, se richiesto dagli Organi dell'Ente, pareri e proposte in ordine alla attività gestionale del Comune, svolge accertamenti e indagini su tale attività sia d'ufficio che su richiesta dei suddetti organi.

Al Revisore sono messe a disposizione le deliberazioni, le ordinanze di annullamento adottate dall'organo di controllo sugli atti esaminati, nonché i contratti, le convenzioni, gli accordi e in ogni caso tutti i provvedimenti, da qualunque organo o ufficio assunti,

che comportino spese, riduzioni di entrate ovvero rinuncia a queste.

ART. 37

Il Revisore, ai fini della concreta attuazione del controllo economico interno di gestione, sulla base delle rilevazioni statistico-contabili predisposte dall'Amministrazione, anche con l'ausilio di strutture esterne specializzate, con le quali l'ente potrà convenzionarsi, verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati e valuta, soprattutto per quanto riguarda l'erogazione di pubblici servizi e la produzione di beni, il risultato ottenuto in rapporto alle risorse impegnate.

Le modalità e le forme di esercizio del suddetto controllo sono stabilite nel regolamento di contabilità.

TITOLO VII

Ordinamento strutturale

CAPO I

Gli Uffici

ART. 38

L'attività amministrativa di attuazione e di esecuzione, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente, non espressamente attribuita dalla legge dallo Statuto ad Organi dell'Ente, è affidata alle strutture operative articolate ed individuate secondo il piano di organizzazione degli uffici e dei servizi adottato dal Consiglio Comunale.

Con il suddetto piano è definita la struttura organizzativo-funzionale dell'Ente in relazione ai distinti settori d'intervento ed alle diverse aree fra i quali è ripartita l'attività del Comune; con esso è inoltre prevista la dotazione organica relativa.

L'ordinamento interno è informato ai principi del collegamento funzionale delle aree predette, dell'accorpamento, se del caso, di esse secondo criteri di omogeneità, dell'organizzazione del lavoro per obiettivi e programmi, della responsabilità diretta e personale ancorché graduata dei dipendenti, della flessibilità delle strutture e della mobilità del personale.

ART. 39

Un apposito regolamento disciplina lo stato giuridico ed economico del personale in relazione ai principi generali del pubblico impiego ed in conformità alle norme di legge riguardanti istituti e materie a questa riservati, nonché in attuazione diretta delle disposizioni degli accordi collettivi nazionali previsti dall'ordinamento.

Inoltre con deliberazione consiliare, avente natura regolamentare, sono recepiti e resi esecutivi gli accordi decentrati relativi agli istituti ed alle materie la cui disciplina è a questi attribuita dagli accordi nazionali.

Costituisce parte integrante del regolamento il suddetto piano generale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

ART. 40

Il Segretario Comunale, in conformità alle disposizioni di legge che ne disciplinano le funzioni, il ruolo e lo stato giuridico, è l'organo preposto alla direzione amministrativa degli uffici e dei servizi, sovrintende alle funzioni espletate dai responsabili di essi e ne coordina l'attività; svolge compiti consultivi e di garanzia della legalità e legittimità degli atti deliberativi dell'Amministrazione; presiede le commissioni di gara e di concorso; svolge funzioni di ufficiale rogante in conformità alle previsioni di legge; ha attribuzioni gestionali secondo le previsioni del regolamento di organizzazione.

Esercita l'attività di sua competenza con autonomia di iniziativa e di scelta avvalendosi degli uffici e ciò in conformità agli indirizzi generali del Consiglio ed in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco.

ART. 41

I dipendenti preposti alle strutture funzionali secondo le articolazioni del piano di organizzazione degli uffici assumono la responsabilità del relativo settore di amministrazione, esprimono sulle proposte di deliberazione i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

I Servizi

ART. 42

L'attività diretta alla produzione di beni e di servizi che, per natura e dimensione, ovvero per la prevalente rilevanza imprenditoriale delle relative organizzazioni, non è svolta direttamente ovvero indirettamente in attuazione dei principi di partecipazione secondo le previsioni dello Statuto, è gestita con le forme stabilite dalla legge, perseguendo obiettivi di economicità ed efficienza.

L'impianto e la gestione di attività aventi per oggetto la produzione di beni e di servizi possono essere dati in concessione a privati secondo le modalità previste negli appositi regolamenti.

ART. 43

Nell'organizzazione dei servizi pubblici locali debbono essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutele dei cittadini.

TITOLO VIII

Ordinamento funzionale

CAPO I

Forme di collaborazione fra Enti

ART. 44

La collaborazione con altri Enti pubblici anche non territoriali per il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni di interesse comune, nonché per l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, ed altresì per la realizzazione di iniziative e programmi speciali, può essere attuata mediante convenzioni e consorzi fra il Comune e la Provincia e fra Comuni, con le forme e le modalità previste dalla legge, ovvero sulla base di intese di cooperazione altrimenti definite, anche utilizzando organismi ed Enti strumentali dai suddetti Enti dipendenti.

Gli atti relativi sono approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli assegnati.

ART. 45

L'Amministrazione Comunale, nei casi previsti dalla legge, per gli obiettivi con le forme e nei modi da questa fissati, può concludere con Comuni, Province, Regioni, Amministrazioni Statali ed altri soggetti pubblici accordi di programma coordinati ed integrati.

Un apposito regolamento disciplina le modalità del procedimento relativo stabilendo che in ogni caso l'iniziativa spetta al Sindaco su conforme deliberazione della Giunta Comunale e che l'atto conclusivo deve essere approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza degli assegnati.

CAPO II

Forme di intervento e di informazione

ART. 46

Tutti gli atti del Comune e degli organismi e strutture da esso dipendenti, o con esso associati, sono pubblici, salve le deroghe e le esclusioni previste dalla legge, nonché dal regolamento.

In questo sono previste altresì le eccezioni temporanee e motivate riguardanti l'esibizione dei suddetti atti, salve le garanzie per l'effettivo diritto di difesa di diritti e interessi giuridici qualificati.

ART. 47

Presso la Sede Comunale, in luogo facilmente accessibile e visibile al pubblico è istituito l'albo comunale per le forme di pubblicazione previste dalla legge e dai regolamenti.

Altre forme di pubblicità, finalizzate alla diffusa conoscenza da parte dei cittadini degli atti dell'Amministrazione, possono essere indicate nel regolamento di organizzazione, il quale può anche prevedere l'utilizzo dei più diffusi mezzi di comunicazione.

ART. 48

I cittadini ed i soggetti portatori di interessi hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo finalizzato alla adozione di provvedimenti ed atti che li riguardano, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge.

La suddetta facoltà é riconosciuta sia ai diretti portatori, singoli o associati, degli interessi tutelati sia ai loro rappresentanti nonché ai soggetti rappresentativi di interessi collettivi e diffusi.

Il regolamento stabilisce i criteri di individuazione dei soggetti interessati alle diverse categorie di atti, nonché del responsabile del procedimento.

Questi, contestualmente all'inizio di esso, ha l'obbligo di informare gli aventi diritto mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

Il regolamento stabilisce anche forme e modalità diverse, in relazione a specifiche esigenze, di adempimento del suddetto obbligo prevedendo che ad esso si provveda anche mediante pubblicazione all'albo pretorio, ovvero con altri mezzi di idonea informazione.

Inoltre nel regolamento sono determinate le modalità ed i termini per la presentazione da parte degli interessati di istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento, nonché i corrispondenti obblighi del responsabile dell'istruttoria.

I soggetti interessati al procedimento hanno, altresì, diritto di prendere visione di tutti gli atti relativi al esso, con esclusione di quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

ART. 49

Con apposito regolamento viene disciplinato il diritto dei cittadini, singoli o associati, di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli Organi del Comune o dagli organismi dipendenti, nonché il diritto dei suddetti ad ottenere il rilascio di copie degli atti e provvedimenti amministrativi, secondo i principi, le forme e le modalità stabilite dalla legge e dallo Statuto.

ART. 50

Il regolamento sul diritto di accesso stabilisce le norme atte a garantire l'informazione dei cittadini.

TITOLO IX

Norme finali

CAPO I

Lo Statuto

ART. 51

Le modificazioni dello Statuto sono adottate con le medesime procedure relative alla sua approvazione e vengono precedute da forme di consultazione delle realtà sociali con le modalità previste nel regolamento.

La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere assunta congiuntamente alla proposta di approvazione di un nuovo Statuto.

Nessuna iniziativa di revisione totale o parziale dello Statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima sua modifica, salvo diverse disposizioni di legge.

Una proposta di revisione dello Statuto, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere riproposta se non è trascorso un anno dalla suddetta determinazione negativa.

ART. 52

Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti, prima dell'entrata in vigore, a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza da parte dei cittadini, secondo le modalità previste nel regolamento.

CAPO II

I regolamenti

ART. 53

Il Consiglio Comunale adotta in regolamenti previsti dalla legge e dallo Statuto, nelle materie di competenza comunale, sentito il parere della prevista Commissione Consiliare con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.

ART. 54

Sulle proposte di regolamento, il cui schema è depositato previo avviso alla cittadinanza presso la Segreteria Comunale per giorni otto, possono essere presentate, nei successivi otto giorni, osservazioni memorie, o indicazioni di modifiche da parte dei cittadini, singoli o associati, nonché di organizzazioni rappresentative di realtà sociali.

ART. 55

I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo al compimento del suddetto periodo, salva diversa esplicita previsione di legge o diversa statuizione contenuta nel singolo regolamento.

TITOLO X

Norme transitorie

ART. 56

Le norme del precedente ordinamento che disciplinano materie per le quali le modalità di attuazione sono rinviate dallo Statuto ai regolamenti continuano ad essere applicate fino all'entrata in vigore delle relative disposizioni regolamentari.